



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 10 del 24/04/2017

Oggetto: Tutela e controllo della popolazione felina a vita libera nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- la gestione pubblica necessita della preziosa collaborazione del Volontariato, a partire dalle offerte alimentari nei punti autorizzati, evitando equivoci e conflitti tra volontari zoofili e vicinato;
- l’Amministrazione comunale di Anacapri con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 24/06/2015, ha approvato il progetto **“Sterilizzazione felini randagi”**, da attuare in collaborazione l’Associazione **“I migliori Amici”**, prevedendo nei bilanci di previsione la relativa spesa;
- tale progetto è in linea con l’obiettivo che l’Amministrazione intende raggiungere e, cioè, di garantire la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica;
- nel corso del progetto, anche grazie all’apporto dei volontari, al momento si sono individuate le seguenti colonie feline che l’Amministrazione sta monitorando e controllando al fine, appunto, della sopra richiamata tutela:
 - zona Follicara;
 - zona Rio Caprile;
 - zona Caposcuro;
 - zona Monte Solaro (Canzone del Cielo);
 - zona I Vico Le Boffe (
- è quindi necessario adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare le modalità di gestione dei punti di alimentazione, delle colonie feline e della convivenza con i gatti

ORDINA

- 1) i gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune di Anacapri, pertanto, nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili;
- 2) i cittadini che intendono essere riconosciuti come “referenti” di colonie feline o punti di alimentazioni comunali, sono tenuti a:
 - a) prendere accordi con l’ufficio attività produttive del Comune di Anacapri che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l’autorizzazione all’alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- b) **consegnare** il censimento dei gatti liberi di propria competenza all'ufficio attività produttive, precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi, il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero dei gatti presenti e alle loro condizioni di salute;
- 3) **e' vietato**, se non autorizzati dal Comune:
 - a) **catturare** gatti vaganti;
 - b)**spostare** i punti di alimentazione;
 - c)**immettere** in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
- 4) **per i gatti** di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e un punto di alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore;
- 5) **chi rinvenisse** nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento all'ufficio attività produttive del Comune di Anacapri; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con prossimità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo;
- 6) **in caso** di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la polizia municipale del Comune di Anacapri;

AVVERTE

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 ad € 500,00) previste dal D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla L. n. 3 del 16/01/2003 – art. 7-bis, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente atto.

RENDE NOTO

Inoltre cha a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale Campania.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Anacapri

Anacapri, li 24 aprile 2017

IL SINDACO
(Francesco Cerrotta)
Francesco Cerrotta